

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno ventotto luglio 2004, presso la sede della Confederazione Sindacale Italiana delle Libere Professioni in Roma, Via Giovanni Caselli, 34

TRA

- » **La Confederazione Sindacale Italiana Libere Professioni (CONSLP-CONFPROFESSIONI)** nella persona del Presidente pro-tempore Dott. Gaetano Stella, in rappresentanza delle associazioni confederate;
- » **La Confedertecnica**, nella persona del Vice-Presidente pro-tempore Ing. Mario Cassano in rappresentanza delle associazioni confederate ;
- » **La Cipa Confederazione Italiana dei Professionisti ed artisti**, nella persona del Presidente pro-tempore Rag. Sergio Splendori, in rappresentanza delle Associazioni confederate,

E

- » **La Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi (FILCAMS-CGIL)** rappresentata dal Sig. Piero Marconi;
- » **La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT-CISL)** rappresentata dal Sig. Mario Piovesan;
- » **La Unione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi (UILTuCS-UIL)** rappresentata dal Sig. Antonio Vargiu;

Visti i CCNL stipulati con Consilp-Confprofessioni nelle date del

10 dicembre 1978 - 12 maggio 1983 - 25 luglio 1988 - 10 dicembre 1992 - 19 dicembre 1996 - il Verbale di Accordo sottoscritto in data 24 ottobre 2001 ed il Verbale di Accordo sottoscritto in data 9 luglio 2003;

Visti i CCNL stipulati con Confedertecnica nelle date del

19 luglio 1993 - 14 maggio 1996 - il Verbale di Accordo sottoscritto in data 24 ottobre 2001 ed il Verbale di Accordo sottoscritto in data 9 luglio 2003;

Visti i CCNL stipulati con Cipa nelle date del

13 ottobre 1953 - 31 luglio 1968 - 20 dicembre 1978 - 8 marzo 1983 - 21 giugno 1983 - 21 gennaio 1988 - 10 dicembre 1992 - 19 dicembre 1996 - il Verbale di Accordo sottoscritto in data 24 ottobre 2001 ed il Verbale di Accordo sottoscritto in data 9 luglio 2003;

SI E' STIPULATA

La presente ipotesi di Accordo da valere per i dipendenti degli Studi Professionali.

PREMESSA

Le parti alla conclusione del lavoro svolto dalla Commissione Tecnica redigevano la presente proposta di Ipotesi di Accordo.

Il lavoro della Commissione Tecnica, per unanime parere espresso dalle parti, veniva incentrato preminentemente sull'aspetto economico, vista la scadenza contrattuale avvenuta il 30 settembre 2003.

Le parti, comunque, nella volontà di continuare il processo di armonizzazione contrattuale, proseguono anche nel presente accordo nell'integrazione ed innovazione di alcuni Istituti contrattuali.

Al riguardo, le parti si danno atto che, al fine di completare il processo di armonizzazione avviato con il Verbale di Accordo del 24 ottobre 2001 e ribadito con il Verbale di Accordo del 9 luglio 2003, proseguiranno a lavorare di comune accordo per poter arrivare, in occasione della prossima scadenza contrattuale alla formulazione di un testo unico contrattuale.

Nel contempo le parti s'impegnano a definire, entro il 30 marzo 2005, la regolamentazione di tutti gli istituti inerenti il “Mercato del Lavoro”, modificati ed introdotti dal Dlgs 276/2003, nonché ad esaminare la sfera di applicazione del presente contratto in relazione allo scenario del mondo libero-professionale ed alla opportunità di addivenire ad una stesura unica contrattuale del Settore.

Che gli istituti relativi a:

- Relazioni Sindacali a Livello Nazionale
- Relazioni Sindacali a Livello Decentrato
- Risoluzione e problematiche connesse all'istituzione della Cassa di Assistenza Sanitaria (CADIPROF)
- Classificazione Generale dei lavoratori
- Tabelle retributive con decorrenza dal 1 luglio 2004
- Scatti di anzianità in vigore dal 1 luglio 2004

così come appresso definiti devono, pertanto, intendersi integrativi e sostitutivi di quelli previsti dai precedenti CCNL stipulati da:

- Consilp-Confprofessioni e Cipa con decorrenza/scadenza 1/10/95 – 30/09/99
- Confedertecnica con decorrenza/scadenza 01/05/96 – 30/09/99
- Consilp-Confprofessioni, Confedertecnica e Cipa con decorrenza/scadenza 01/10/99 – 30/09/2003
- Consilp-Confprofessioni, Confedertecnica e Cipa per gli Istituti di cui al Verbale di Accordo sottoscritto in sede di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 9 luglio 2003 che mantengono valore ed efficacia per tutti gli altri Istituti non previsti dal presente accordo.

Tutto ciò premesso le parti hanno convenuto quanto segue:

La premessa è parte integrante del presente accordo.

VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto Collettivo di Lavoro disciplina in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro tra tutte le attività Professionali, anche se gestite in forma di studio, in forma di Studio Associato e, ove consentito dalla legge, in forma di società e il relativo personale dipendente.

Il presente Contratto Collettivo di Lavoro disciplina, inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di legge, i rapporti di lavoro e le prestazioni effettuate nei periodi di stage dagli

addetti al settore occupati con le diverse forme di impiego e con le diverse modalità formative, così come richiamate e regolamentate dallo stesso Contratto ai Titoli e agli Articoli di cui agli Istituti "Formazione" e "Mercato del Lavoro".

Il Contratto Collettivo di Lavoro si applica a tutte le attività Professionali, come sopra definite, appartenenti alle professioni di seguito elencate nelle specifiche "Aree":

A) Area professionale Amministrativa - Economico – Giuridica

Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti, Ragionieri, Revisori Contabili, Avvocati, Notai. Altre professioni (abilitate, a norma di legge, all'esercizio autonomo della professione) di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.

B) Area professionale Tecnica

Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Industriali, Geologi, Agronomi e Forestali. Altre professioni (abilitate, a norma di legge, all'esercizio autonomo della professione) di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.

C) Area professionale Medico – Sanitaria e Odontoiatrica

Medici, Medici Specialisti, Medici Dentisti, Odontoiatri. Operatori Sanitari, (abilitati all'esercizio autonomo della professione di cui alla specifica Decretazione Ministeriale).

Altre professioni (abilitate, a norma di legge, all'esercizio autonomo della professione, ad esclusione dei Laboratori Odontotecnici) di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.

Le parti si danno atto che il presente Contratto, per tutto il periodo della sua validità, deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, che è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce le norme di tutti i precedenti Contratti Collettivi sottoscritti dalle stesse parti stipulanti il presente "Testo Contrattuale Unitario".

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione integrativa e/o di secondo livello realizzata nel settore.

Al sistema contrattuale così disciplinato, corrisponde l'impegno delle parti di rispettare la sfera di applicazione e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il contratto generale e le norme stipulate in base ai criteri da esso previsti.

Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

PARTE PRIMA

Sistemi di relazioni sindacali

TITOLO I

Relazioni sindacali a livello Nazionale di Settore.

Relazioni Sindacali a livello Nazionale di Area Professionale e/o di Area Professionale omogenea.

Articolo 1

ESAME DEL QUADRO SOCIO ECONOMICO E MATERIE NEGOZIALI DI SETTORE

Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, la Consilp-Confprofessioni, la Confedertecnica, la Cipa e le OO.SS. Confederati e di Categoria dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socio - economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di riorganizzazione, di ammodernamento e di innovazione tecnologica.

Saranno altresì presi in esame:

- I processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti, direttamente o indirettamente, dal processo di riforma del settore e che abbiano riflessi sia sull'esercizio delle singole professioni che sulle aree professionali strutturalmente omogenee.
- I processi formativi derivanti dalla riforma della Scuola, con particolare riferimento ai nuovi percorsi Universitari, ivi compresi gli Stages.
- Le conseguenze dei suddetti processi sulla struttura del settore, sia sotto l'aspetto Organizzativo che sotto l'aspetto formativo/professionale di tutti gli addetti.
- Lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa della occupazione, con particolare riguardo alla occupazione giovanile, nonché, sulla base di quanto definito dal presente contratto in materia di Formazione e di Mercato del Lavoro, lo stato qualitativo e quantitativo dei percorsi formativi relativi agli "Stages", e all'andamento dell'occupazione femminile anche in rapporto con le possibili azioni positive in linea con la legge n. 125 del 10/4/1991 e con quanto deliberato dal Gruppo per le Pari Opportunità di cui al presente CCNL.

Nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta delle parti stipulanti il presente contratto, saranno inoltre affrontate e definite in appositi incontri le materie relative a:

- 1) Gli indirizzi/obiettivi sui fabbisogni occupazionali, su quelli formativi ed in particolare sulla riqualificazione professionale.
- 2) Lo studio delle problematiche connesse alla Previdenza Integrativa e alla Assistenza Sanitaria.
- 3) La costituzione, a livello Nazionale, di funzionali strumenti bilaterali di Settore, così come previsti al successivo Titolo II.
- 4) L'esame e l'elaborazione di un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona nel settore, tenuto conto delle risoluzioni e raccomandazioni della U.E. (Molestie Sessuali, Mobbing).
- 5) La costituzione, ove non già operative, delle Commissioni Paritetiche Provinciali di Conciliazione per la gestione della "Composizione delle Controversie", di cui ai Decreti Legislativi del 31/3/98, n. 80 e del 29/10/98, n. 387, nonché la nomina dei rappresentanti e la sede operativa delle stesse, così come previsto dal presente contratto.
- 6) La nomina dei membri/arbitri dei Collegi di Arbitrato e la sede operativa degli stessi, così come previsto dal presente CCNL.

Articolo 2

ESAME DEL QUADRO SOCIO ECONOMICO E MATERIE NEGOZIALI A LIVELLO NAZIONALE DI AREA PROFESSIONALE E/O DI AREA PROFESSIONALE OMOGENEA

Annualmente, di norma dopo l'incontro a livello nazionale di Settore, le rispettive parti impegnate nella pratica attuazione di questo livello di relazioni sindacali, si incontreranno per avviare specifici confronti di approfondimento e di ricerca di possibili iniziative tese al governo della prevedibile evoluzione dei processi di riforma e di sviluppo dell'"Area Professionale" e dei riflessi che potranno verificarsi sul Settore, così come richiamati al precedente articolo 1.

Nel corso di tale incontro, o in altra data concordata, potranno altresì essere affrontate e definite le seguenti materie:

- Individuazione e definizione di norme contrattuali relative a forme di impiego, così come previste al Titolo “Mercato del Lavoro” del presente contratto e demandate a questo livello dallo stesso CCNL.
- Esame dei fabbisogni formativi e definizione di proposte di progetti da sottoporre al Fondoprofessioni.
- Esame e definizione di accordi e/o di convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale e stages, tesi ad accrescere, anche attraverso la fruizione di crediti formativi, il valore del lavoro, nonché funzionali ad un migliore utilizzo degli addetti occupati con le diverse forme d’impiego e idonei a creare le condizioni più opportune per la pratica attuazione delle disposizioni legislative nazionali e comunitarie inerenti tale materia.
- Esame e definizione, entro sei mesi dalla stipula CCNL, dei profili professionali, ivi compresi quelli dei “Quadri”, da inserire nelle corrispondenti declaratorie previste per ogni livello dalla classificazione generale.
- Esame della classificazione al fine di ricercare, tra le declaratorie definite dal CCNL e le realtà organizzative, coerenti soluzioni di aggiornamento dei profili professionali.
- Esame e definizione di quanto in materia di congedi per la formazione è delegato alle parti sociali dalla Legge 8 Marzo 2000, n. 53
- Esame ed individuazione di idonee modalità, anche con la istituzione di specifici dipartimenti di “Area”, per la partecipazione e/o per la confluenza, ove già costituito ed operativo, dell’Ente Bilaterale Nazionale di Area Professionale nell’Ente Bilaterale Nazionale di Settore.
- La definizione, ove non già realizzati e operativi, di specifici accordi in materia di “Sicurezza sul Lavoro”.
- La definizione di specifici accordi per l’applicazione e la pratica gestione delle “Attività Sindacali” così come demandato, a questo livello, dal presente CCNL.
- La definizione, ove non già operativi, di specifici accordi in materia di flessibilità dei regimi di orario di cui al Titolo “Orario di Lavoro” del presente CCNL.

TITOLO II

Strumenti Bilaterali Nazionali di Settore

Le parti, per la realizzazione degli impegni/obiettivi richiamati in Premessa al presente CCNL e previsti ai punti 3) e 5) del precedente Titolo I, concordano di istituire i sotto elencati strumenti bilaterali con gli scopi, i ruoli, la composizione, la sede di lavoro e le procedure di costituzione e di funzionamento così come definiti nei successivi articoli che ad essi fanno riferimento:

- A) La Commissione Paritetica Nazionale;
- B) Il Gruppo di Lavoro per le Pari Opportunità;
- C) L’Ente Bilaterale Nazionale di Settore.

Articolo 3

COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE

La Commissione Paritetica Nazionale costituisce lo strumento per l’esame di tutte le controversie collettive relative alla autentica e corretta interpretazione e applicazione del presente CCNL.

La Commissione Paritetica è composta di 12 membri di cui 6 in rappresentanza delle Confederazioni dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza delle Federazioni Sindacali dei lavoratori, che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate entro 30 (trenta) giorni dalla firma del CCNL.

Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente e la comunicazione dei membri e dei membri supplenti designati dovrà essere trasmessa alla Presidenza dell'Ente Bilaterale Nazionale di Settore.

La Sede di lavoro della “Commissione Paritetica” sarà presso la Sede dell'Ente Bilaterale Nazionale di Settore ed opererà con le seguenti procedure e modalità:

- 1) Alla Commissione Paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le Organizzazioni Nazionali stipulanti il presente Contratto ovvero, tramite le stesse, le Organizzazioni Territoriali ad esse facenti capo.
- 2) All'atto della presentazione dell'istanza, la parte richiedente produce tutti gli elementi utili all'esame delle controversie.
- 3) In pendenza di procedure presso la Commissione Paritetica, le rispettive Organizzazioni Sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativa.
- 4) La data di convocazione, per l'esame della controversia, sarà fissata, d'accordo tra i componenti la Commissione Paritetica, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (trenta) giorni successivi.
- 5) La Commissione Paritetica, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa.
- 6) La Commissione Paritetica, provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione Paritetica stessa.
- 7) Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di conformarvisi.
- 8) Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica, potrà provvedere la Commissione Paritetica stessa, con proprie deliberazioni.
- 9) I componenti della Commissione, inoltre, tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle parti stipulanti il CCNL, un rapporto conclusivo del lavoro svolto.

Articolo 4

GRUPPO DI LAVORO PER LE PARI OPPORTUNITÀ'

Il Gruppo di lavoro per le pari opportunità costituisce lo strumento che ha il compito di formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità uomo/donna sul lavoro.

In questo senso il gruppo, utilizzando gli strumenti previsti dalla Legge 125/91, si attiva per seguire anche l'iter dei progetti stessi sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla Legge sopra richiamata sia nell'attuazione degli stessi.

Il Gruppo di Lavoro per le Pari Opportunità è composto di 12 membri di cui 6 in rappresentanza delle Confederazioni dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza delle Federazioni Sindacali dei lavoratori, che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate, entro 30 (trenta) giorni dalla firma del CCNL

Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente e la comunicazione dei membri e dei membri supplenti designati dovrà essere trasmessa alla Presidenza dell'Ente Bilaterale Nazionale di settore.

La Sede operativa del Gruppo di Lavoro per le Pari Opportunità, sarà presso la Sede dell'Ente Bilaterale Nazionale di Settore

Per tutto quanto relativo al funzionamento del Gruppo, potrà provvedere il Gruppo stesso con proprie deliberazioni.

I componenti del Gruppo, inoltre, di norma nel secondo trimestre di ogni anno, riporteranno alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati del lavoro svolto e comunque tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle stesse parti un rapporto conclusivo.

Articolo 5

ENTE BILATERALE NAZIONALE DI SETTORE

L'Ente Bilaterale Nazionale di Settore costituisce lo Strumento/Struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi qualitativi che in coerenza con gli indirizzi/obiettivi richiamati in premessa al presente CCNL è rivolto a tutti gli addetti del Settore (Titolari e Lavoratori) che operano nelle Attività Professionali. A tal fine, l'Ente Bilaterale Nazionale, su mandato delle parti costituenti, attua e concretizza:

- A) Elabora e ne organizza la divulgazione con le modalità più opportune, le relazioni sul quadro socio-economico del Settore, delle varie Aree Professionali e le relative prospettive di sviluppo, anche coordinando indagini, rilevazioni, stime e proiezioni, al fine di fornire alle parti stipulanti il CCNL il supporto necessario alla realizzazione degli incontri di cui al Titolo I articoli 1 e 2.
- B) Incentiva e promuove studi e ricerche sul Settore, sulle Aree Professionali e/o sull'Area Professionale Omogenea, circa la consistenza e la tipologia della forza lavoro occupata ed in particolare promuove studi e ricerche riguardo all'analisi dei fabbisogni occupazionali e, ove richiesto dal FONDOPROFESSIONI, l'analisi dei fabbisogni formativi, anche predisponendo l'assistenza tecnica per la formazione continua.
- C) Predispone, su mandato delle parti, specifiche convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale e stages anche in collaborazione con le istituzioni Nazionali, Europee, Internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi
- D) Promuove, coordinandosi con il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua (FONDOPROFESSIONI), di cui all'Accordo Interconfederale del 7 novembre 2003 sottoscritto tra Consilp–Confprofessioni, Confedertecnica, Cipa e Cgil,Cisl, Uil, le procedure per attivare la realizzazione dei progetti programmati per la formazione continua, convalidandone i crediti formativi e curandone la divulgazione e l'organizzazione con le modalità più idonee.
- E) Favorisce, anche attraverso specifiche iniziative, quanto demandato e definito dal "Gruppo per le Pari Opportunità".
- F) Promuove iniziative di fidelizzazione, anche attraverso la corresponsione di quote economiche e/o di borse di studio, nei confronti dei lavoratori occupati con le diverse forme di impiego, che partecipano a corsi di formazione predisposti dagli organismi proposti allo scopo, nonché altre iniziative d'intervento di carattere sociale a favore dei suddetti lavoratori.
- G) Promuove lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e assistenza sanitaria, secondo le intese realizzate tra le parti sociali e secondo gli indirizzi/obiettivi predisposti dagli strumenti bilaterali allo scopo costituiti dalle parti firmatarie del presente CCNL.
- H) Promuove studi, ricerche ed iniziative (anche utilizzando le competenze e le possibili sinergie che le professioni del Settore consentono) relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva, nonché assume funzioni operative in materia, previa specifica intesa tra le parti firmatarie il presente CCNL.
- I) Promuove studi e ricerche, anche ai fini statistici, sulla vigente legislazione sul lavoro e sulla contrattazione del Settore, confrontandole con la situazione di altri settori a livello nazionale e con le altre situazioni ed esperienze vigenti nei paesi della Unione Europea.

- J) Promuove iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato a tali provvedimenti.
- K) Valorizza in tutti gli ambiti significativi la specificità delle "Relazioni Sindacali" del Settore e le relative esperienze bilaterali.
- L) Attua tutti gli adempimenti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale di Settore.
- M) Individua e adotta iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'Ente Bilaterale Nazionale e per tale finalità, fatto salvo quanto in tema di bilaterali è già costituito ed operativo, può promuovere la costituzione degli Enti Bilaterali Regionali, anche articolati in Centri Servizi territoriali per l'intero Settore o per singola Area Professionale e/o per Area Professionale Omogenea, unitamente a specifici regolamenti, coordinandone l'attività e verificandone la coerenza con quello Nazionale e con quanto derivante dagli accordi, a tale livello realizzati.

L'Ente Bilaterale Nazionale di Settore ha, inoltre, il compito di:

- N) Ricevere ed elaborare, anche ai fini statistici, gli accordi di secondo livello di Settore stipulati dalle parti firmatarie il presente CCNL a livello Regionale.
- O) Ricevere ed elaborare, anche ai fini statistici, gli accordi forniti dalle singole strutture professionali e/o dalle varie Aree Professionali, relativi alla definizione di intese in materia di "Mercato del Lavoro", "Flessibilità", "Regimi di Orario", "Sicurezza" e "Classificazione", nonché le intese relative alla "Formazione" e alla "Attività Sindacale".
- P) Ricevere ed elaborare, anche ai fini statistici, i dati forniti dalle Organizzazioni Internazionali a cui aderiscono i rispetti Sindacati delle Attività Professionali e dei lavoratori italiani.
- Q) Ricevere le comunicazioni concernenti la nomina dei membri e dei membri supplenti designati dalle rispettive parti quali rappresentanti e componenti gli strumenti bilaterali, "Commissione Paritetica Nazionale" e "Gruppo per le Pari Opportunità", di cui agli articoli 3 e 4 del presente CCNL.
- R) Ricevere la comunicazione concernente la costituzione della Commissione Paritetica Provinciale e del Collegio di Arbitrato per la gestione delle controversie individuali di cui ai Decreti Legislativi 31/3/98, n. 80 e 29/10/98, n. 387.

Articolo 6

COSTITUZIONE DELL'ENTE BILATERALE NAZIONALE DI SETTORE

Gli organi di gestione dell'Ente Bilaterale Nazionale di Settore saranno composti su base paritetica tra le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

L'Ente Bilaterale Nazionale di Settore istituisce al proprio interno il Comitato di Vigilanza Nazionale con le modalità definite dallo Statuto.

La costituzione dell'Ente Bilaterale Nazionale di Settore dovrà trovare definizione attraverso la stipula di un apposito STATUTO/REGOLAMENTO, da certificare con Atto Notarile.

Copia del testo dello Statuto/Regolamento notificato costituirà allegato al CCNL.

Al riguardo, in coerenza con quanto dichiarato al precedente comma, viene allegato al presente CCNL lo Statuto/Regolamento dell' Ente Bilaterale Nazionale dell'Area Professionale Odontoiatrica (E.B.N.A.O.).

Articolo 7

FINANZIAMENTO DELL'ENTE BILATERALE NAZIONALE DI SETTORE

Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale di Settore ed agli Enti Bilaterali Regionali di Settore, ove costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti alla lettera N) del precedente articolo 5, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,30 per cento di paga base tabellare, di cui lo 0,20 a carico dei datori di lavoro e lo 0,10 per cento a carico dei lavoratori.

Il quindici per cento del gettito globale è destinato direttamente al finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale di Settore.

In tale quota è compreso il finanziamento della Commissione Paritetica Nazionale e quello del Gruppo per le Pari Opportunità. Verranno inoltre definite le modalità ripartizione e di verifica dell'utilizzo delle somme a questi titoli versate.

Il restante ottantacinque per cento verrà ripartito –in ragione della provenienza del gettito– tra gli Enti Bilaterali Regionali di Settore e, in alternativa, tra i Centri Servizi territoriali eventualmente costituiti con gli scopi e le modalità sopra richiamate.

La riscossione della suddetta quota contrattuale sarà effettuata in base ad apposita convenzione nazionale da stipularsi con l'INPS ai sensi della legge n. 311 del 1973 ovvero in qualsiasi altra forma che consenta l'immediata riscossione delle quote.

TITOLO III

Relazioni Sindacali a Livello Decentrato

Premessa

Preso atto che il Settore, con la sua struttura economica/organizzativa articolata sul territorio nazionale, allo stato risulta coinvolto dalla prevedibile ristrutturazione derivante dai processi di riforma che investono tutti i compatti delle attività Professionali in Italia.

Valutato che la conclusione di tali processi, visto l'intreccio e la necessaria armonizzazione tra la situazione giuridica/legislativa italiana e quella internazionale, in particolare Europea, si ipotizza di durata medio/lunga e comunque nel corso di vigenza del presente CCNL.

Constatato che tale ipotesi temporale, non eludibile per l'avvio di un riassetto più stabile del settore, ha posto le parti nella necessità di definire un modello di struttura contrattuale che, nell'immediato e nell'arco della sua vigenza, rispondesse anche all'esigenza di governo e di gestione di tale riassetto.

Considerata inoltre la rilevanza che il livello decentrato assume nell'ambito del "Sistema di Relazioni Sindacali", le parti hanno convenuto che per la vigenza del presente contratto, quale punto di riferimento per tutti gli addetti del Settore, la soluzione atta a rendere esigibile l'esercizio delle relazioni sindacali a livello decentrato trovi coerente e funzionale definizione con quanto stabilito nei successivi articoli del presente Titolo.

Articolo 8

SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE

In coerenza con quanto richiamato in premessa al presente Titolo, le parti hanno concordato che ai fini di rendere esigibile la pratica attuazione del secondo livello di contrattazione questa, *in via preferenziale*, trovi soluzione a livello Regionale *per l'intero settore*.

Per tale scopo, le parti hanno convenuto che, secondo i principi e le finalità di cui al protocollo del 23/7/1993, in occasione della prossima stesura unica contrattuale di cui alla premessa fissata entro la data del 30 marzo 2005, verranno determinate le materie, la regolamentazione e le modalità della contrattazione territoriale di secondo livello al fine di dare pratica attuazione alla stessa.

Articolo 19

ASSISTENZA SANITARIA SUPPLEMENTARE

Le parti, nel confermare la propria volontà di sviluppare una politica sociale che vada incontro alle esigenze dei lavoratori e nel contempo contribuisca alla fidelizzazione ed alla stabilità di impiego degli addetti al Settore, hanno convenuto di istituire un apposito strumento bilaterale finalizzato a tali fini.

Al riguardo, le parti, in ottemperanza a quanto previsto all'articolo 7 del Verbale di accordo del 24 Ottobre 2001, in data 22 Luglio 2003 con Atto Notarile hanno costituito la "Cassa di Assistenza Sanitaria Supplementare per i dipendenti degli Studi Professionali" denominata

“C.A. DI.PROF.”, il cui compito è quello di gestire i trattamenti assistenziali sanitari, integrativi delle prestazioni sanitarie pubbliche obbligatorie.

Le parti, inoltre, si impegnano, entro due anni dalla costituzione della “Cassa”, a rivedere lo Statuto per valutare l’ipotesi di attribuire a tale Ente la personalità giuridica.

Le parti, infine, tenuto conto che la convenzione stipulata con l’INPS sarà operante dal 1° gennaio 2005, allo scopo di dare attuazione a quanto previsto in tema di “Finanziamento della Cassa” dal Verbale di Accordo del 24 ottobre 2001 (*quota di 12 Euro mensili per 12 mesi per ogni lavoratore da versare a partire dal 1° marzo 2002*) e a quanto sullo stesso tema è previsto dai “Verbali” del 20 marzo 2002 e del 9 luglio 2003 (“*proroga dei termini di versamento e disposizioni ai datori di lavoro su accantonamento delle quote per il periodo dal 1° marzo 2002 alla data stabilita dalla convenzione con l’INPS*”), hanno convenuto di rendere comunque operativa l’attività della “Cassa”, concordando su quanto in appresso stabilito e definito alle lettere **a) e b)**.

a) Finanziamento della “Cassa”

- 1) Entro la data del 31 agosto 2004, a carico dei datori di lavoro dovrà essere effettuato un versamento **“Una Tantum” pari a 24,00 Euro** per ogni dipendente, quale versamento per il periodo citato nei “Verbali” sopra richiamati. Detto importo sarà determinato pro quota in relazione all’anzianità del lavoratore maturata nel periodo 1° marzo 2002 – 30 giugno 2004 e per i soli dipendenti in forza alla data di stipula del presente contratto.
- 2) Con decorrenza 1 luglio 2004 la quota economica a carico dei datori di lavoro per l’assistenza sanitaria supplementare viene fissata in **13,00 Euro mensili per 12 mensilità per ogni dipendente**.

b) Modalità di versamento

Il versamento delle quote “Una Tantum” dovrà essere effettuato tramite C/C Bancario intestato a:

CA.DI.PROF.
c/o Banca Popolare di Sondrio ag. n. 20 di Roma
c/c n. 000002949X40 – coordinate bancarie: CIN M - ABI 05696 - CAB 03220

Il versamento dei **13,00 Euro** per il periodo 1° luglio 2004 - 31 dicembre 2004 sarà effettuato tramite lo stesso C/C Bancario sopra riportato, alle scadenze e con gli importi di seguito indicati: Entro la data del 30 settembre **39,00 Euro** per ogni dipendente;

Entro la data del 31 dicembre **39,00 Euro** per ogni dipendente.

Resta inteso che in caso di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro intervenuto nel periodo succitato, il versamento di cui sopra sarà proporzionato in relazione ai mesi di lavoro prestato, considerando come mese intero le frazioni uguali o superiori a 15 giorni.

Il versamento di tali quote è una delle condizioni per esercitare il diritto alle prestazioni che la “Cassa” erogherà, per i dipendenti assicurati dal 1° luglio 2004, a partire dal **1° gennaio 2005**.

Per ogni nuovo dipendente assunto successivamente al 30 giugno 2004, il diritto alle prestazioni sorgerà, comunque, decorsi sei mesi dall’iscrizione alla Cassa.

Con decorrenza 1° gennaio 2005 il versamento dei **13,00 Euro** per ogni dipendente sarà effettuato tramite Modello F24 così come previsto dalla convenzione “C. A. DI. PROF. - INPS”.

L’INPS, entro il 31 dicembre 2004, fornirà alla C.A.DI.PROF. sia il numero del Codice di riferimento da indicare sul Modello F24 che le istruzioni per l’assolvimento di detto compito.

La C.A.DI.PROF., in tempi utili, provvederà a comunicare ai datori di lavoro del Settore le opportune modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento, così come risulteranno stabilite dal suo Regolamento.

Dichiarazione Congiunta

Le parti, allo scopo di operare nella massima trasparenza, dichiarano l’impegno di portare a conoscenza di tutti gli addetti al Settore il funzionamento della “Cassa”.

Per tale fine le parti convengono di assegnare al Regolamento della C.A.DI.PROF. il compito di stabilire:

- le modalità di iscrizione alla “Cassa”;
- il Piano Sanitario e le prestazioni che la “Cassa” erogherà ai lavoratori;
- le condizioni per il diritto alle prestazioni;
- le modalità di richiesta delle prestazioni da parte dei lavoratori.

Le parti, in coerenza, hanno concordato sulla opportunità che la convenzione con l'INPS, lo Statuto ed il Regolamento della C.A.DI.PROF., vengano allegati al Testo Unico Contrattuale considerandoli parte integrante.

TITOLO VI

Formazione

Articolo 21

OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE

Constatato che lo sviluppo e la gestione di tale materia assume rilevanza anche a fronte del processo di riforma e di riorganizzazione del Settore.

Considerato che tali processi produrranno l'esigenza di definire nuove funzioni e nuove competenze professionali per le quali sarà necessario predisporre progetti formativi volti a qualificare e riqualificare gli addetti alle varie Aree Professionali.

Tenuto conto, inoltre, dei processi di unificazione europea e del connesso tema dell'armonizzazione a livello comunitario dei titoli di studio e dei titoli per l'esercizio delle attività professionali specializzate, le parti considerano la “Formazione” una risorsa imprescindibile per lo sviluppo qualitativo del Settore e per il consolidamento dell'occupazione.

A tale fine, fermo restando i ruoli ed i compiti che in tema di “Formazione Professionale” sono demandati ai vari livelli istituzionali decentrati, nonché di confronto tra le parti a livello Regionale, così come previsto dal presente CCNL, le parti hanno convenuto sull'opportunità di istituire anche uno specifico strumento bilaterale costituendo il *“Fondo paritetico per la formazione continua negli Studi Professionali”* di cui all'Accordo Interconfederale del 7 novembre 2003, concordando sulla necessità di realizzare una politica attiva della formazione finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- 1) Aggiornare e migliorare il livello professionale degli addetti occupati nel settore e, più in generale, attivare un processo di valorizzazione delle risorse umane.
- 2) Adeguare l'offerta di prestazione lavorativa alle richieste degli Studi Professionali e/o delle Società di Servizi Professionali operanti nel Settore.
- 3) Migliorare il livello di servizio e di qualità offerto dagli Studi Professionali e/o dalle Società di Servizi Professionali al fine ottimizzare la produttività ed elevare il livello di competitività.
- 4) Rispondere, anche attraverso la definizione di crediti formativi, alle istanze di cambiamento dei profili, delle competenze e delle conoscenze professionali derivanti sia dai processi di innovazione tecnologica che da quanto legislativamente potrà essere innovato in tema di profili professionali, in particolare quelli attinenti all'area Socio/Sanitaria.
- 5) Rispondere all'esigenza di formazione sui principi generali e sulle problematiche delle Attività Professionali, nonché del loro ruolo nell'ambito dell'economia Italiana ed Europea.
- 6) Rispondere all'esigenza di formazione, tramite la predisposizione di specifici progetti, dei lavoratori occupati nel settore con contratti di inserimento/reinserimento.
- 7) Aggiornare la formazione riguardante il mondo del lavoro e le sue regolamentazioni, nonché la legislazione sulla Salute e sulla Sicurezza.
- 8) Incrementare i livelli occupazionali, superando altresì le maggiori difficoltà di accesso al lavoro presenti nelle aree del Mezzogiorno e per alcune fasce sociali più deboli.
- 9) Conoscere una lingua della Unione Europea in aggiunta alla lingua madre.

Articolo 22

FORMAZIONE CONTINUA

Al fine di consentire percorsi formativi personalizzati e riconosciuti come crediti formativi sia in ambito Nazionale che Europeo, le parti, anche in coerenza con gli scopi previsti dall'Accordo Interconfederale del 7 novembre 2003, hanno concordato sulla necessità di agevolare la partecipazione dei lavoratori ai progetti formativi recepiti e/o predisposti dal “Fondo Paritetico per la Formazione Continua negli Studi Professionali”.

In mancanza di regolamentazione si applicano i criteri indicati al punto 1) lettere a), b), d) del successivo articolo 23.

Articolo 23

DIRITTO ALLO STUDIO

1) *Lavoratori studenti – Diritto allo studio*

Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, i datori di lavoro concederanno ai lavoratori non in prova, che intendano frequentare corsi di studio diversi dalla formazione e dall'aggiornamento professionale (in scuole di istruzione dell'obbligo e superiori statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, di laurea, di laurea specialistica, di diplomi di specializzazione universitari e di master universitari), i seguenti benefici:

- a) concordare un orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze della struttura lavorativa, che agevoli la frequenza ai corsi nonché alla preparazione agli esami;
- b) considerare la prestazione di lavoro straordinario non obbligatoria;
- c) considerare come permessi retribuiti i giorni delle prove di esame e i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esami;
- d) concedere permessi retribuiti nella misura massima individuale pari a 40 (quaranta) ore annue.

Nel caso di esami universitari che si articolino su più prove in giorni diversi, il diritto ai permessi per i giorni precedenti resta fissato nel numero di due. Non competono permessi retribuiti per gli esami universitari sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.

2) *Congedi per la formazione*

I lavoratori con almeno cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, potranno usufruire di un periodo di congedo non superiore a 11 (undici) mesi, continuativo o frazionato, nell'arco della vita lavorativa.

Tali congedi non retribuiti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, non comporteranno alcun onere per il datore di lavoro, non saranno computabili nell'anzianità di servizio e non saranno utili per il trattamento di fine rapporto.

Per usufruirne i lavoratori interessati dovranno farne domanda al datore di lavoro con 30 (trenta) giorni di anticipo. Nella richiesta dovrà essere indicato il periodo (con le date di decorrenza e scadenza), e dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le caratteristiche dei corsi da frequentare.

Il datore di lavoro, entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta, darà conferma dell'accoglimento della richiesta stessa. In caso di oggettive esigenze tecnico-organizzative legate a scadenze non prorogabili dell'attività della struttura lavorativa, la domanda si intenderà automaticamente differita di 20 (venti) giorni e, pertanto, allo scadere di tale termine il lavoratore potrà iniziare il congedo.

Il lavoratore al termine del periodo di congedo potrà partecipare a corsi di riqualificazione o di aggiornamento professionale.

I lavoratori che possono assentarsi contemporaneamente per tutti i congedi previsti e richiamati dal presente articolo, non possono superare il 10% degli addetti occupati nella struttura lavorativa, con un minimo di una unità.

Per la eventuale sostituzione di lavoratori in congedo, derivante dall'applicazione del presente articolo, valgono le norme previste al Titolo Legge 53/2000 (Congedi Parentali) così come

previsto dal Verbale di Accordo del 9 luglio 2003 sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

3) Congedi per la Educazione Continua in Medicina (E.C. M.)

Allo scopo di realizzare l'aggiornamento ed il miglioramento delle professionalità, le parti concordano sulla necessità di agevolare la partecipazione dei lavoratori agli eventi formativi finalizzati agli obiettivi stabiliti dalla "Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome", validi ai fini dell'acquisizione certificata dei crediti formativi e riconosciuti come crediti formativi in ambito Nazionale ed Europeo.

Per quanto riguarda le ore di congedo retribuito, queste saranno riconosciute nella misura massima individuale pari a 40 (quaranta) ore annue.

TITOLO VII

Formazione - Lavoro

Articolo 24

STAGES

Ove si rendesse necessario per il miglioramento delle attività professionali del Settore, le parti convengono di sviluppare opportunità di crescita professionale e formativa mediante effettuazione di Stages con tempi e modalità da definire attraverso convenzioni da stipularsi con i soggetti preposti per competenza, anche con l'utilizzo dei progetti U.E..

Gli Stages, o tirocini formativi e di orientamento, costituiscono una forma di inserimento temporaneo dei giovani all'interno delle strutture lavorative, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro ed agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del Settore Professionale (**articolo 1, comma 1, D. M. 25 marzo 1998, n. 142**).

I rapporti che i datori di lavoro intrattengono con i soggetti da essi ospitati per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento, non costituiscono rapporti di lavoro (**articolo 1, comma 2, D.M. 25 marzo 1998, n. 142**).

Convenzioni

I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro.

Lo stage, inoltre, può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa e presso una pluralità di strutture lavorative. In tal caso le convenzioni possono essere stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e l'associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati.

Disciplina

I tirocini sono attualmente disciplinati dal D.M. 25 marzo 1998, n. 142, abrogativo dell'articolo 9, comma 14 – 18 della legge n. 236/ 1993, che regolava in origine tale materia.

Tale regolamento ministeriale ha dato attuazione ai principi ed ai criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

Il D.M. 22 gennaio 2001 detta la disciplina di ammissione ai rimborsi relativi agli oneri sostenuti dai datori di lavoro.

Soggetti Promotori

I tirocini sono promossi, anche su proposta degli Enti Bilaterali e delle Associazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:

- agenzie per l'impiego, centri per l'impiego, ovvero strutture aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi Regionali;

- università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
- provveditorati agli studi;
- istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
- centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la Regione o la Provincia competente;
- comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purchè iscritti negli specifici albi Regionali, ove esistenti;
- servizi di inserimento lavorativo per disabili, gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione.

I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopi di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione (revocabile) della Regione (articolo 2, DM. 25 marzo 1998, n. 142).

Soggetti Beneficiari

I tirocini sono promossi a favore dei soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge n. 1859/1962 (articolo 1, comma 1 DM. 25 marzo 1998, n. 142).

Possono beneficiarne anche i cittadini stranieri comunitari (che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito dei programmi comunitari purchè compatibili) ed extracomunitari (secondo i principi di reciprocità definiti con Decreto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) (articolo 8, DM 25 marzo 1998 n. 142).

Le modalità e le condizioni di computabilità delle persone disabili sono regolate dal DM 22 gennaio 2001. In particolare, i disabili impegnati in attività di tirocinio nell'ambito di convenzioni di cui all'articolo 11 della legge n. 68/1999, sono computati nella quota di riserva, ma sono esclusi dalla base di computo della stessa (articolo 6 DM 22 gennaio 2001).

Crediti formativi

Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento, possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificate dai soggetti promotori, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione, da parte delle strutture pubbliche o di altri soggetti con analoghi compiti e funzioni, dei servizi per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro (articolo 6, DM 25 marzo 1998, n. 142).

Proporzione numerica dei Tirocinanti

I datori di lavoro interessati, possono ospitare tirocinanti in relazione alla struttura lavorativa dell'attività professionale, nei limiti di seguito indicati (articolo 1, comma 3, DM 25 marzo 1998, n. 142):

- Struttura lavorativa con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato: *UN TIROCINANTE*.
- Struttura lavorativa con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove: *NON PIU' DI DUE TIROCINANTI CONTEMPORANEAMENTE*.
- Struttura lavorativa con più di venti dipendenti a tempo indeterminato: *TIROCINANTI IN MISURA NON SUPERIORE AL DIECI PER CENTO CONTEMPORANEAMENTE*.

Durata dei Tirocini

La durata massima dei tirocini formativi e di orientamento è la seguente:

<ul style="list-style-type: none"> → Per gli studenti che frequentano la scuola secondaria → Per i lavoratori inoccupati o disoccupati, compresi quelli iscritti nelle liste di mobilità → Per gli allievi degli Istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post diploma o post laurea, anche nei diciotto 	<ul style="list-style-type: none"> → Fino a quattro mesi → Fino a sei mesi → Fino a sei mesi
--	---

mesi successivi al completamento della formazione.	
→ Per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post secondari anche non universitari, anche nei di diciotto mesi successivi al termine degli studi.	→ Fino a dodici mesi
→ Per le persone svantaggiate (<i>articolo 4, comma 1, legge n. 38/1991: invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione ex articoli 47 – 48 legge n. 354/1975 e legge n. 663/1986, altri soggetti indicati con D.P.C.M.</i>), esclusi i soggetti portatori di handicap.	→ Fino a dodici mesi
→ Per i portatori di handicap.	→ Fino a ventiquattro mesi

Nei limiti di durata massima non si computano gli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché i periodi di astensione obbligatoria per maternità.

Sono ammesse proroghe alla durata del tirocinio entro i limiti massimi indicati, fermi restando gli obblighi della garanzia assicurativa, del tutorato e del rispetto della convenzione (*articolo 7, DM 25 marzo 1998, n. 142*).

Rimborsi Spese

Le somme percepite dai tirocinanti per i rapporti intrattenuti con i soggetti ospitanti, sono fiscalmente qualificabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Tali somme rientrano nell'ipotesi prevista dall'articolo 47, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917/1986, che assimila ai redditi di lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (*Agenzia delle Entrate Risoluzione 21 marzo 2002, n. 95/E*) nonché le eventuali indennità sostitutive sia del servizio di trasporto pubblico (utilizzato per recarsi presso il soggetto ospitante) che del rimborso di biglietti o tessere di abbonamento per il trasporto (*Circolare Ministero delle Finanze n. 326 del 23 dicembre 1997*).

Le somme percepite per rimborsi spese sostenute dai tirocinanti per eseguire gli incarichi ricevuti dal soggetto ospitante nel Comune e fuori del Comune di domicilio del soggetto ospitante stesso, sono assoggettate al regime fiscale previsto dall'articolo 48, comma 5, D.P.R. n. 917/1986 per l'indennità di trasferta.

Obblighi delle Parti

⇒ Per i Soggetti Promotori

I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della struttura lavorativa e rientranti nel progetto formativo e di orientamento.

Le Regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative (*articolo 3, comma 1, DM 25 marzo 1998, n. 142*).

I soggetti promotori sono, inoltre, tenuti a garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico – organizzativo delle attività (*articolo 4, comma 1, DM 25 marzo 1998, n. 142*).

⇒ Per i Tirocinanti

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;

- rispettare le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la riservatezza sui dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo stage in merito a processi produttivi e prodotti;
- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza organizzativa o per altre evenienze.

⇒ **Per il Datore di lavoro ospitante**

Il datore di lavoro:

- contestualmente all'instaurazione del rapporto di tirocinio, deve darne comunicazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro;
- in caso di trasformazione del rapporto di tirocinio in rapporto di lavoro subordinato, deve darne comunicazione, entro 5 giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro (*articolo 4 bis, comma 5, D.Lgs, n. 181/2000*);
- deve indicare il responsabile della struttura lavorativa dell'inserimento dei tirocinanti e svolgere l'attività di formazione ed orientamento secondo gli obiettivi e le modalità contenute nel progetto formativo;
- può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL, nel caso in cui i soggetti promotori siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro (*articolo 3, comma 2, DM 25 marzo 1998, n. 142*).

Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo della prestazione INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi approvata con DM 18 giugno 1998 (*articolo 3, comma 3, DM 25 marzo 1998, n. 142*).

Procedure di rimborso degli Oneri

Le modalità e i criteri di rimborso per gli oneri finanziari connessi ai progetti di tirocinio e per gli oneri sostenuti a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono stabilite dal DM 22 gennaio 2001.

In particolare sono ammessi al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione dei progetti di tirocinio (ivi comprese le spese per il vitto e alloggio dei giovani tirocinanti) nonché delle spese sostenute a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i datori di lavoro che abbiano ospitato tirocinanti del Mezzogiorno presso strutture lavorative di regioni del Centro e del Nord (*articolo 1, DM 22 gennaio 2001*).

Criteri

I rimborsi degli oneri finanziari sono previsti prioritariamente per quegli accordi di programma-quadro approvati dalle Regioni di destinazione e di residenza del tirocinante, sentite le Organizzazioni Sindacali e Datoriali comparativamente rappresentative a livello Regionale. Gli accordi stessi stabiliscono anche le modalità di rimborso (*articolo 2 DM 22 gennaio 2001*).

In particolare i rimborsi per gli oneri sostenuti a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro vengono effettuati a favore delle strutture lavorative con sede nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081/1993 e successive modificazioni (Sicilia, Sardegna, Puglia, Calabria, Campania e Molise), con preferenza di quelle con minor dimensione e che hanno attivato i tirocini in favore dei disabili di cui alla legge n. 68/1999 (*articolo 3, DM 22 gennaio 2001*).

Dichiarazione Congiunta

Le parti, al fine di facilitare la pratica gestione della materia di cui al presente articolo, hanno convenuto sulla opportunità predisporre, quali allegati al Testo Contrattuale, specifici fac-simili relativi a:

- fac-simile di convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento;
- fac-simile del progetto formativo e di orientamento;
- fac-simile della lettera di ospitalità al tirocinante stagista.

PARTE SECONDA

Disciplina del rapporto di lavoro

TITOLO XV

Classificazione Generale

Premessa

In coerenza con il modello di Struttura Contrattuale definito dal presente CCNL, le parti hanno convenuto sull'opportunità di definire l'Istituto della Classificazione Generale quale strumento idoneo e funzionale per una gestione più flessibile e dinamica della classificazione del personale.

Conseguentemente ed in coerenza anche con il Sistema di Relazioni Sindacali, le parti hanno ulteriormente convenuto di assegnare a livello di Area Professionale e/o a livello di Area Professionale Omogenea l'identificazione e la definizione di tutti i profili professionali, ivi compresi quelli peculiari, nuovi ed emergenti, che nell'ambito della Classificazione Generale, per le rispettive "Aree Professionali" assumono significato e valenza generale sia in relazione ai processi di trasformazione ed innovazione tecnologica ed organizzativa del Settore, sia in relazione alle dinamiche professionali che nelle suddette "Aree" costituiscono concreto riferimento rispetto alle funzioni espresse dai lavoratori.

L'identificazione e l'articolazione dei profili professionali, da suddividere e collocare nelle tre "Aree Professionali" di cui alla "Validità e Sfera di Applicazione Contrattuale", saranno definiti entro sei mesi dalla stipula del presente CCNL, così come dallo stesso previsto al Titolo I, articolo 2.

Le parti hanno, infine, convenuto che gli accordi in materia raggiunti, fatta salva la completa ed immediata applicazione derivante dalla volontà delle parti firmatarie, assumeranno veste di articolato contrattuale in occasione del rinnovo del presente CCNL.

Resta, quindi, inteso che, fino al verificarsi delle condizioni di cui sopra, si applicano le disposizioni contenute nella "Norma Transitoria", così come riportate in calce al presente Titolo.

Articolo 81

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Il personale a cui si applica il presente CCNL, è classificato, a decorrere dal 1 luglio 2004, su otto Livelli, ivi compresa la categoria "Quadri", aventi ciascuno una declaratoria valida per tutto il settore, così come di seguito definiti:

Quadri

Appartengono alla categoria Quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 Maggio 1985, n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, escluso i dirigenti, che svolgono, con carattere continuativo, funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi della struttura lavorativa, nell'ambito di strategie e programmi definiti, in organizzazioni di adeguate dimensioni e struttura anche decentrata e, quindi:

Abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in compatti o servizi di particolare complessità operativa.

Ovvero

Siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi del datore di lavoro, verificandone la fattibilità economica e tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.

Livello Primo (I)

Appartiene al Livello Primo il personale che, munito di diploma di laurea o di diploma di scuola superiore ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, esplica mansioni caratterizzate da ampio contenuto specialistico e/o svolge funzioni direttive con autonomia di iniziativa e ampi poteri decisionali, nonché il personale che svolge attività inerenti alla elaborazione ed alla ottimizzazione di progetti tecnici e/o economici relativi ad ampliamenti e/o potenziamenti di impianti e/o strutture controllandone lo sviluppo ed i risultati.

Livello Secondo (II)

Appartengono al Livello Secondo i lavoratori che svolgono attività per le quali sono richiesti specifici Titoli Professionali di livello Universitario e/o che svolgono mansioni di concetto di elevato contenuto professionale, con funzione di guida, coordinamento e/o controllo di altri lavoratori.

Appartengono a questo Livello anche i lavoratori che operano nell'ambito amministrativo, assicurando la corretta gestione amministrativa/contabile, in particolare quella riferita alla raccolta ed analisi di dati per la redazione ed il controllo dei corrispondenti documenti.

Livello Terzo Super (III S)

Appartengono al Terzo Livello Super i lavoratori che, in possesso di adeguate conoscenze teoriche e pratiche, svolgono mansioni di concetto e/o attività polivalenti di natura tecnica/amministrativa nell'ambito di procedure e processi di lavoro definiti, anche utilizzando nell'attività di competenza i sistemi informatici allo scopo predisposti ed operanti secondo le procedure stabilite dal datore di lavoro.

Appartengono a questo Livello anche i lavoratori con funzioni di controllo esecutivo di altri lavoratori operativamente impegnati nell'utilizzo di strumenti e di sistemi informatici.

Livello Terzo (III)

Appartengono al Livello Terzo i lavoratori che svolgono mansioni di concetto operativamente autonome e/o che svolgono attività che comportano l'utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici per le quali occorre essere in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecnico/amministrative professionali comunque acquisite.

Livello Quarto Super (IV S)

Appartengono al Livello Quarto Super i lavoratori che svolgono mansioni d'ordine e/o attività con autonomia esecutiva, che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecnico/pratiche acquisite attraverso esperienze lavorative e/o attraverso corsi di addestramento.

Livello Quarto (IV)

Appartengono al Livello Quarto i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d'ordine con adeguate conoscenze tecnico/pratiche comunque acquisite.

Livello Quinto (V)

Appartengono al Livello Quinto i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni che comportano il possesso di semplici conoscenze pratiche di carattere standardizzato e comunque ausiliario.

NORMA TRANSITORIA

Le parti, fermo restando quanto dichiarato al penultimo capoverso della premessa al Titolo XV (Classificazione Generale) ed in conformità con quanto disposto dall'ultimo capoverso della stessa premessa, hanno convenuto sull'opportunità che quanto definito in materia di "Classificazione del Personale" dai precedenti testi contrattuali sottoscritti con Consilp – Confprofessioni e Cipa mantenga validità applicativa.

A tale fine, in corsivo, viene riportato integralmente il contenuto dell'ex Titolo II, ex articolo 15, (Parte Seconda) "Classificazione del Personale" del Verbale di Accordo 26 giugno 1997, che assume veste di Norma Transitoria.

Ex TITOLO II - Classificazione del personale

Ex ARTICOLO 15

Il personale addetto agli studi professionali è classificato a decorrere dal 1° luglio 1992 su sei livelli aventi ciascuno una declaratoria valida per tutto il settore e articolata in qualifiche e profili suddivisi e collocati in tre aree professionali così definite:

- A) Area amministrativa e giuridica
- B) Area tecnica
- C) Area medico – sanitaria e Odontoiatrica

A) AREA PROFESSIONALE AMMINISTRATIVA E GIURIDICA

I Livello

A questo livello appartengono i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio, esplicano funzioni direttive sovrintendendo all'intera attività dello studio con ampi poteri decisionali e autonomia di iniziativa.

II Livello

A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto con specifiche ed elevate capacità tecnico - professionali e/o creative, con autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive generali del titolare dello studio nonché con eventuali responsabilità di uno o più settori dello studio che implichi coordinamento e controllo dell'attività di altri dipendenti quali: analisti Ced (Centro elaborazione dati) - analisti di costi aziendali - capi uffici tecnici o amministrativi - bilancisti (coloro che dal bilancio di verifica compiono autonomamente tutte le rettifiche necessarie per la redazione del bilancio di esercizio civilistico e fiscale e relative relazioni illustrate) – collaboratori investigativi dopo tre anni di permanenza nel terzo livello – capi ufficio istituti di informazione e investigazione.

III Livello

A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite, anche con eventuale coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti, quali:

contabili di concetto - addetti all'elaborazione di schede pilota per lo sviluppo meccanografico delle paghe - corrispondenti in lingue estere - programmati meccanografici - addetti alle ispezioni ipotecarie e catastali - segretari di concetto - segretari unici che svolgono, in piena autonomia e sulla scorta di particolari esperienze, mansioni promiscue di concetto e d'ordine e che eventualmente intrattengono anche rapporti con la clientela - presentatori di cambiali ex

legge n. 349/1973 - addetti all'elaborazione di situazioni patrimoniali e contabili, bilanci di verifica e relazioni - addetti all'amministrazione del personale delle aziende in forma autonoma e completa - traduttori e interpreti - primanotisti e codificatori – collaboratori investigativi dopo tre anni di permanenza nel quarto livello super – redattori rapporti informativi con ampia discrezionalità di valutazione.

IV Livello super

A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di ordine che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecnico- pratiche comunque acquisite, quali: stenodattilografi - segretari unici con cumulo di mansioni esclusivamente di ordine che eventualmente tengono anche contatti informativi con la clientela - addetti alla compilazione di Libri - paga, dei contributi e della relativa modulistica che con adeguata esperienza operino sulla base di schemi predeterminati - contabili d'ordine addetti a scritture contabili in partita doppia – collaboratori investigativi.

IV Livello

A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni di ordine con adeguate conoscenze tecnico - pratiche comunque acquisite, quali: dattilografi - autisti - centralinisti telefonici - operatori meccanografici - perforatori e verificatori di schede - contabili d'ordine - primanotisti d'ordine - archivisti - schedaristi - addetti di segreteria con mansioni esclusivamente d'ordine - addetti alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate di registri e repertori obbligatori - addetti anche a servizi esterni per il disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso enti, istituti e uffici sia pubblici che privati – collaboratori investigativi – redattori rapporti informativi che operano su schemi prestabiliti senza discrezionalità di valutazione.

V Livello

A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni che comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche e comunque di carattere ausiliario, quali:

addetti alle pulizie – fattorini - uscieri.

B) AREA PROFESSIONALE TECNICA (VALIDA FINO AL 30 GIUGNO 1993)

Per i profili tecnici vengono riportate le classificazioni del Ccnl del 25 luglio 1988 del IV livello super limitatamente ai profili di area amministrativa.

I Livello

A questo livello appartengono i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio, esplicano funzioni direttive sovraintendendo all'intera attività dello studio con ampi poteri decisionali ed autonomia di iniziativa.

II Livello

A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto con specifiche ed elevate capacità tecnico - professionali e/o creative, con autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive generali del titolare dello studio nonché con eventuali responsabilità di uno o più settori dello studio che implica coordinamento e controllo dell'attività di altri dipendenti quali: analisti Ced (Centro elaborazione dati) - analisti di costi aziendali - capi uffici tecnici o amministrativi, progettisti, progettisti disegnatori - capi laboratorio geologici - capi missione geologici.

III Livello

A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite, anche con eventuale coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti, quali:

contabili di concetto - disegnatori non progettisti con mansioni di rilevamento e/o sviluppo di particolari esecutivi - corrispondenti in lingue estere - programmati meccanografici - segretari di concetto - segretari unici che svolgono, in piena autonomia e sulla scorta di particolari esperienze, mansioni promiscue di concetto e d'ordine e che eventualmente intrattengono anche rapporti con la clientela - addetti all'amministrazione del personale in forma autonoma e completa - traduttori e interpreti - addetti alla elaborazione di computi tecnico-estimativi - assistente di cantiere geologico - sperimentatori geologici - rilevatori geologici - sperimentatori tecnici geologici.

IV Livello super

A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di ordine che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, quali: stenodattilografi - segretari unici con cumulo di mansioni esclusivamente di ordine che eventualmente tengono anche contatti informativi con la clientela.

IV Livello

A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni di ordine con adeguate conoscenze tecnico-pratiche comunque acquisite, quali: dattilografi - autisti - centralinisti telefonici - operatori meccanografici - perforatori e verificatori di schede - contabili d'ordine - primanotisti - archivisti - schedaristi - addetti di segreteria con mansioni esclusivamente d'ordine - addetti alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate, di registri e repertori obbligatori - addetti anche a servizi esterni per il disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso enti, istituti e uffici sia pubblici che privati - esecutori delle prove di laboratorio di campagna e delle registrazioni dei dati di campagna.

V Livello

A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni che comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche e comunque di carattere ausiliario, quali: addetti alle pulizie – fattorini - uscieri - canneggiatori - porta stadia.

C) AREA PROFESSIONALE MEDICO-SANITARIA E ODONTOIATRICA

I Livello

A questo livello appartengono i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio, esplicano funzioni direttive sovraintendendo alla intera attività dello studio con ampi poteri decisionali e autonomia di iniziativa.

II Livello

A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto con specifiche ed elevate capacità tecnico-professionale e/o creative, con autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive generali del titolare dello studio nonché con eventuale responsabilità di uno o più settori dello studio che implichi coordinamento e controllo dell'attività di altri dipendenti quali: analisti Ced (Centro elaborazione dati), capi uffici tecnici e amministrativi, laureati addetti ai prelievi, alla istologia, alla microscopia clinica, alla lettura degli elettro-cardiogrammi, alla lettura di elettroencefalogrammi, alla batteriologia, alla chimica clinica - ortottisti (assistanti di oftalmologia) - igienisti dentali muniti del relativo e specifico titolo di studio conseguito a norma di legge (Dm Sanità 26-1-1988 n. 30 - Dm Sanità 14-9-1994 n. 669 - Dm Ministero Università 24-7-1996).

III Livello

A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico - professionali comunque acquisite, anche con eventuale coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti, quali:

contabili di concetto - analisti chimici - terapisti di riabilitazione - segretari di concetto - segretari unici che svolgono, in piena autonomia e sulla scorta di particolari esperienze, mansioni promiscue di concetto e d'ordine e che eventualmente intrattengono anche rapporti con la clientela, infermieri professionali - tecnici di laboratorio - addetti alla amministrazione del personale in forma autonoma e completa - tecnici radiologi - odontotecnici - assistenti di studio odontoiatrico.

IV Livello super

A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di ordine che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, quali: stenodattilografi - segretari unici con cumulo di mansioni esclusivamente d'ordine che eventualmente tengono anche contatti informativi con la clientela - tosatori - infermieri generici - esecutori prove di laboratorio - assistenti di studio odontoiatrico.

IV Livello

A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni di ordine con adeguate conoscenze tecnico pratiche comunque acquisite, quali: dattilografi - autisti - centralinisti telefonici - contabili d'ordine - addetti di segreteria con mansioni esclusivamente d'ordine - addetti alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate, di registri e repertori obbligatori - addetti anche a servizi esterni per il disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso enti, istituti e uffici sia pubblici che privati - addetti all'accettazione clienti, registrazioni dati, consegna referti clinici - assistenti di studio odontoiatrico.

V Livello

A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni che comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche e comunque di carattere ausiliario, quali: addetti alle pulizie - fattorini- uscieri.

TITOLO XVI

Minimi tabellari e scatti di anzianità

Nel riconfermare quanto definito in materia dai rispettivi precedenti CCNL, la retribuzione tabellare congloberà anche quanto maturato a titolo di indennità di contingenza fino alla data del 1° maggio 1992, comprensiva dell'Elemento Distinto della Retribuzione derivante dall'Accordo Interconfederale del 31 luglio 1992.

Conseguentemente, per effetto del precedente comma, agli otto livelli previsti dalla Classificazione Generale, così come definita nel presente Accordo, corrisponderà una Paga Base tabellare conglobata nelle misure mensili e alle rispettive scadenze, così come riportate nelle tabelle retributive in appresso definite.

Tabelle retributive

Premessa

Al fine di procedere all'armonizzazione contrattuale tra i CCNL stipulati da Consilp - Confprofessioni, Cipa e Confedertecnica le parti convengono di definire la tabella retributiva unica, come di seguito riportata, che sarà valida a partire dal 1 luglio 2004.

Tabella Retributiva Unica

Livelli	%	Min.Tab. al 30/06/04	Aumento dal 1/7/04	Min. Tab. in vigore dal 1/7/04	Elemento Nazionale Allineamento Contrattuale (*)	Minimo + El. Naz. All.to Contr. dal 1/7/04
Confedertecnica						
Quadri (ex 1S Confedertecnica)		1.596,67	90,53	1.687,20		
1		1.411,44	80,03	1.491,47	42,35	1.533,82
2		1.226,82	69,56	1.296,38	102,53	1.398,91
3s		1.132,47	69,56	1.202,03	110,40	1.312,43
3		1.132,47	64,21	1.196,68		
4s		1.098,42	62,28	1.160,70		
4		1.057,31	60,00	1.117,31		
5		986,28	55,92	1.042,20		

Livelli	%	Min.Tab. al 30/06/04	Aumento dal 1/7/04	Min. Tab. in vigore dal 1/7/04	Elemento Nazionale Allineamento Contrattuale (*)	Minimo + El. Naz. All.to Contr. dal 1/7/04
Confedertecnica						
Apprendisti						
Appr. 2 - I sem.	80%			1.037,10	82,02	1.119,12
Appr. 2 - II sem.	90%			1.166,74	92,28	1.259,02
Appr. 2 - III sem. e successivi	96,65%			1.252,95	99,10	1.352,05
Appr. 3S - I sem.	80%			961,62	88,32	1.049,94
Appr. 3S II sem.	90%			1.081,83	99,36	1.181,19
Appr. 3S - III sem. e successivi	96,65%			1.161,76	106,70	1.268,46
Appr. 3 - I sem.	80%			957,34		
Appr. 3 - II sem.	90%			1.077,01		
Appr. 3 - III sem. e successivi	96,65%			1.156,59		
Appr. 4S - I anno	80%			928,56		
Appr. 4S - II anno	85%			986,60		
Appr. 4S - III anno	96,65%			1.121,82		
Appr. 4 - I anno	80%			893,85		
Appr. 4 - II anno	85%			949,71		
Appr. 4 - III anno	96,65%			1.079,88		

(*) Elemento Nazionale di Allineamento Contrattuale

Viene istituita la voce "Elemento Nazionale di Allineamento Contrattuale" quale voce non assorbibile, che dovrà considerarsi parte integrante del minimo tabellare valido a tutti gli effetti contrattuali.

Tale voce sarà valida per i soli lavoratori inquadrati nei livelli 1°, 2° e 3° Super, ai quali veniva applicato il CCNL stipulato da Confedertecnica, così come previsto nelle tabelle retributive sopraindicate.

L'elemento nazionale di Allineamento Contrattuale sopra indicato, viene determinato dall'eccedenza derivante dalla differenza della paga base conglobata stabilita nei precedenti CCNL sottoscritti da Confedertecnica e Consilp-Confprofessioni-Cipa .

Le parti stabiliscono, inoltre, che per i nuovi assunti, a partire dal 1/7/2004 si applicheranno i minimi tabellari risultanti dalla tabella retributiva unica, con l'esclusione della voce "Elemento Nazionale di Allineamento Contrattuale"

Scatti di anzianità

Premessa

Nell'ambito del processo di armonizzazione contrattuale le parti hanno convenuto di definire la nuova tabella degli scatti di anzianità.

Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2004, gli importi degli scatti di anzianità, da valere per l'intero settore, pur mantenendo il periodo di maturazione di tre anni, avranno i nuovi valori di seguito indicati.

Le parti, comunque, stabiliscono che gli scatti di anzianità maturati fino alla data di sottoscrizione del presente accordo, non subiranno alcuna rideterminazione in relazione agli importi sotto riportati e quindi per essi resteranno validi i precedenti valori.

Tabella scatti di Anzianità

LIVELLI	IMPORTI
Quadri	29,70
I	25,78
II	22,57
III Super	20,31
III	17,22
IV Super	15,68
IV	13,90
V	11,88

Decorrenza e Durata

Le parti, nel riconfermare la propria adesione allo spirito del Protocollo interconfederale 23 luglio 1993, con particolare riferimento a quanto dallo stesso stabilito in tema di assetti contrattuali, convengono che la parte normativa, indicata nella premessa del presente accordo, decorre dal 1 luglio 2004 e sarà valida sino al 30 giugno 2007.

La parte economica sarà valida dal 1 luglio 2004 sino alla data del 30 settembre 2005.

Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.

Dichiarazione congiunta

Fatto salvo il contenuto dei titoli e degli articoli di cui al presente verbale gli stessi potranno subire una diversa numerazione nella prossima stesura del testo unico contrattuale.